

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 5 dicembre 2024, n. 261  
**Legge regionale 11.06.2018, n. 25 e ss. mm. e ii.. Revisione dell'Albo Regionale delle pro loco di Puglia. Cancellazione di n. 11 associazioni. (OBO 2.3.2.)**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione

#### Visti

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;  
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;  
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;  
l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  
l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;  
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";  
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;  
la D.G.R. n. 1641 del 28/11/2024 con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Sezione al 15/2/2025;  
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;  
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";  
la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP riceve la seguente relazione.

#### Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la **L.R. 25/2018** "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'**art. 7** che:

"1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di

iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco.”

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'**art. 4**, che la pro loco:

“a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico - culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico - ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.”,

e, all'**art. 5**, prevede che:

“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.”

L'**articolo 10** della legge regionale prevede che, con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall'albo regionale delle pro loco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

“a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b. manifesta impossibilità di funzionare;

c. manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata”.

L'**articolo 3, comma 7**, della citata legge regionale prevede che l'albo regionale è soggetto a revisione triennale. Il successivo **articolo 9** sancisce che la competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, verifica, con cadenza triennale, l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle predette disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall'associazione. All'esito delle predette attività, la medesima struttura, tramite determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell'iscrizione all'albo oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.

#### **Considerato che**

con nota **prot. n. AOO\_056-0043092 del 25.01.2024**, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, è stata avviato il procedimento di revisione triennale dell'Albo regionale. Tale nota fissava il termine del 31 maggio 2024 entro cui inviare l'istanza di conferma di iscrizione all'albo, utilizzando il format predisposto, unitamente alla relativa documentazione prevista. Con successiva nota **prot. n. AOO\_056- 0284796 del 11.06.2024**, anch'essa pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, il termine entro cui inviare l'istanza di conferma di iscrizione all'albo con la relativa documentazione è stato posticipato alla data del **31 luglio 2024**.

Il procedimento di revisione dell'albo regionale prescrive che le associazioni pro loco iscritte producano istanza debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alle predette note, unitamente alla seguente documentazione:

a. copia conforme all'originale dello statuto;

b. elenco soci aggiornato;

- c. vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
- d. documenti che attestano l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2023 da parte dell'assemblea dei soci;
- e. sintesi delle attività dei progetti svolti nel triennio 2021 – 2023;
- f. dichiarazione sull'idoneità dei locali utilizzati dall'associazione (contenuta in seno al modello di domanda);
- g. indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni istituzionali (da indicare nella domanda).

**Dal procedimento di revisione sono state escluse le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale con determinazioni dirigenziali adottate a far data dal 01.01.2024 la cui iscrizione è, pertanto, da intendersi confermata.**

**Ritenuto che**

**il procedimento di revisione dell'albo regionale delle pro loco riguarda, in totale, n. 253 associazioni iscritte alla data del 31.12.2023;**

con **determinazione dirigenziale n. 229 del 05.11.2024** è stata confermata l'iscrizione all'albo di n. 215 associazioni che hanno presentato correttamente la documentazione prevista dal procedimento di revisione e che sono risultate in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia mentre **per le restanti associazioni, per le quali si è reso necessario procedere con attività istruttorie suppletive, si è stabilito di rinviare a successivi e separati atti dirigenziali l'adozione delle opportune determinazioni;**

nell'ambito dell'attività istruttoria espletata, **facendo seguito alla nota prot. n. 0460556 del 24/09/2024 con cui si comunicava il preavviso di cancellazione**, si è rilevato che entro il termine fissato, e comunque sino alla data odierna, **le seguenti associazioni non hanno presentato la prescritta istanza di conferma di iscrizione all'albo regionale delle pro loco, producendo la relativa documentazione:**

**Pro Loco Avetrana**, via Roma n. 86, 74020 Avetrana (TA);

**Pro Loco Castellaneta "Rodolfo Valentino"**, piazza Kennedy n. 8, 74011 Castellaneta Marina (TA);

**Pro Loco Castelluccio Valmaggiore**, piazzale Rocco Campanaro n. 1, 71020 Castelluccio Valmaggiore (FG);

**Pro Loco Lecce "Spiaggia bella"**, via G. Sava n. 71, 7310 Surbo (LE);

**Pro Loco Melendugno**, piazza Castello, 73026, Melendugno (LE);

**Pro Loco Ordona "Herdoniana"**, via Soldato Fredella n. 3, 71040 Ordona (FG);

**Pro Loco Rocchetta Sant'Antonio**, largo Vittorio Veneto n. 18, 71038 Rocchetta Sant'Antonio;

**Pro Loco San Pietro Vernotico**, via Brindisi n. 157, 72027 San Pietro Vernotico (BR);

**Pro Loco Santa Cesarea Terme**, via Roma 257, 73020 Santa Cesarea Terme (LE);

**Pro Loco Surbo**, piazza Aldo Moro, 73010 Surbo (LE);

**Pro Loco Torchiarolo "Turchellis"**, via Cristoforo Colombo n. 10, 72020 Torchiarolo (BR).

**Ciò premesso,**

**si propone** al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento di cancellazione dall'albo regionale delle suddette undici associazioni pro loco e conseguente revoca del riconoscimento;

**di rinviare a successivi e separati atti dirigenziali** l'adozione delle opportune determinazioni relative alle associazioni pro loco per cui è in corso un supplemento di istruttoria.

**VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e ss.mm. e ii.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Servizio interessato;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

- **di cancellare dall'albo regionale le seguenti associazioni che non hanno presentato la prescritta istanza di conferma di iscrizione all'albo, producendo la relativa documentazione, e conseguentemente di revocare il riconoscimento della denominazione "pro loco":**

**Pro Loco Avetrana**, via Roma n. 86, 74020 Avetrana (TA);

**Pro Loco Castellaneta "Rodolfo Valentino"**, piazza Kennedy n. 8, 74011 Castellaneta Marina (TA);

**Pro Loco Castelluccio Valmaggiore**, piazzale Rocco Campanaro n. 1, 71020 Castelluccio Valmaggiore (FG);

**Pro Loco Lecce "Spiaggia bella"**, via G. Sava n. 71, 7310 Surbo (LE);

**Pro Loco Melendugno**, piazza Castello, 73026, Melendugno (LE);

**Pro Loco Ordona "Herdoniana"**, via Soldato Fredella n. 3, 71040 Ordona (FG);

**Pro Loco Rocchetta Sant'Antonio**, largo Vittorio Veneto n. 18, 71038 Rocchetta Sant'Antonio;

**Pro Loco San Pietro Vernotico**, via Brindisi n. 157, 72027 San Pietro Vernotico (BR);

**Pro Loco Santa Cesarea Terme**, via Roma 257, 73020 Santa Cesarea Terme (LE);

**Pro Loco Surbo**, piazza Aldo Moro, 73010 Surbo (LE);

**Pro Loco Torchiarolo "Turchellis"**, via Cristoforo Colombo n. 10, 72020 Torchiarolo (BR).

- **di aggiornare opportunamente i dati contenuti nell'albo regionale delle pro loco di Puglia**, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;
  - **di rinviare a successivi e separati atti dirigenziali, l'adozione delle opportune determinazioni relative alle associazioni pro loco per cui è in corso un supplemento di istruttoria;**
  - di dare atto che il presente provvedimento:
  - sarà notificato alle pro loco interessate ed ai relativi Comuni;
  - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - sarà pubblicato all'Albo Telematico, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- si compone di n. 7 pagine.

Il presente atto concorre all'obiettivo operativo 2.3.2 "Revisione Albo regionale delle Associazioni pro loco di cui alla L.R. 25/2018".

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 056/DIR/2024/00267 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Progetti di sviluppo interregionali / Reti tecnologiche / Comunicazione  
istituzionale online

Antonio Fabrizio Longo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione  
Salvatore Patrizio Giannone